

STATUTO DI "PROGETTO ANTIDOTO"

IN VIGORE DAL 21/08/2017

ASSOCIAZIONE LIBERA TRA CITTADINI SENZA SCOPO DI LUCRO

TITOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1: Costituzione e finalità

E' costituito Progetto Antidoto, Associazione e Partito Politico che intende realizzare, con metodo democratico e meritocratico, la partecipazione dei Cittadini alla determinazione della politica nazionale (di seguito anche "Associazione" o "Partito").

Progetto Antidoto non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale ai sensi del D.Leg. n. 460/97.

Progetto Antidoto conta sul contributo scientifico, didattico, artistico e culturale nonché sulla attiva partecipazione di soci e simpatizzanti.

Progetto Antidoto è indipendente da qualsiasi altro partito o associazione politica o sindacale esistente.

Art. 2: Sede

Progetto Antidoto ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica.

Il Direttivo, su richiesta delle singole sezioni locali, può deliberare l'apertura di sedi ulteriori rispetto alla sede legale.

TITOLO 2: FINALITA'

Art. 3: Scopi

Il Partito ha i seguenti scopi:

1. concorrere alla determinazione della politica nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 49 della Costituzione;
2. promuovere la dignità dell'essere umano, nonché i diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dagli altri trattati di diritto internazionale e dalla Costituzione Italiana;
3. promuovere la tutela dei diritti civili e delle libertà individuali;
4. promuovere la trasparenza e difendere la privacy dei cittadini;
5. promuovere il pluralismo ideologico e dei media, come base del principio democratico che si realizza nel confronto fra le parti e nella libertà di scelta;
6. promuovere e diffondere la conoscenza, la cultura e le arti tra la popolazione e incentivarne la sua alfabetizzazione;
7. promuovere l'applicazione delle nuove tecnologie e delle conoscenze scientifiche al fine di migliorare la società e favorire la pace.

Art. 4: Attività

L'Associazione persegue ogni iniziativa che, in modo diretto o indiretto, contribuisca a realizzare i propri fini, in proprio e in collaborazione con altre Associazioni, Società, Enti Nazionali e Sopranazionali. Progetto Antidoto coltiva le proprie relazioni ed i collegamenti opportuni con le varie comunità accademiche Italiane e non, con organismi politici ed Amministrativi Locali, Nazionali e Sopranazionali, con Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni. Nel dettaglio:

1. svolge attività politica in ogni forma e modo, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti;
2. elabora un Manifesto che dettaglia il sistema di valori e gli scopi del Partito;
3. promuove lo studio e la modifica di leggi nazionali ed internazionali;
4. partecipa ai procedimenti di consultazione di Autorità Pubbliche, Italiane ed Europee;
5. promuove e favorisce l'utilizzo di strumenti di tutela collettiva previsti dagli ordinamenti giuridici Nazionali e Comunitari;

Giuseppe Esselter /
Loy-Way /
Rossi Maria Grazia



6. promuove lo scambio di idee ed informazioni fra Cittadini al fine di agevolare l'evoluzione della normativa vigente nell'interesse dei Cittadini;
7. promuove ed organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;
8. promuove e partecipa a studi, ricerche, progetti, iniziative culturali, scambi, collaborazioni scientifiche, artistiche e di formazione;
9. promuove ed effettua ricerche sulle tematiche trattate e ne diffonde i risultati tanto all'interno della comunità scientifico/accademica quanto al più ampio pubblico;
10. promuove e realizza contenuti per la stampa e la diffusione di libri, riviste, articoli, periodici o pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto analogico o digitale o diffusi per via telematica;
11. offre informazione, consulenza e collaborazione;
12. realizza e mantiene attivo un sito internet, raggiungibile dai domini progettoantidoto.it/.com, nel quale sono pubblicati:
 1. atto costitutivo, statuto, Albo e qualsivoglia atto pubblico relativo al Partito;
 2. qualsiasi atto connesso al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
 3. convocazioni di Assemblea e relative modalità;
 4. qualsiasi contenuto inerente alle tematiche trattate, tra cui anche quelli di cui al punto 10.
13. promuove strutture di servizio per la realizzazione delle proprie finalità;
14. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO 3: SOCI

Art. 5: Qualità di socio

L'adesione a Progetto Antidoto ha carattere volontario.

Può divenire socio chiunque, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali:

1. si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi del Partito;
2. accetta lo Statuto, il Manifesto, i Regolamenti e le deliberazioni del Partito e si attiene a questi.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla Legge e dallo Statuto.

Tutti i soci possono partecipare a qualsiasi riunione di Progetto Antidoto.

Tutti i soci che abbiano compiuto il 16° anno di età in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un voto per testa anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Manifesto e dei Regolamenti o per la nomina degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni possono liberamente assumere le cariche sociali. La mancata iscrizione per un anno determina la decadenza dalle cariche sociali.

E' espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

Fintanto che non vi sia stato il recesso (vedi art. 7) il socio rimane tale a tutti gli effetti ed è quindi responsabile in solido come tutti gli iscritti al Partito.

Art. 6: Ammissione del socio

L'ammissione è subordinata alla presentazione di una domanda, per mezzo di istanza analogica o digitale, con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Organo competente per l'ammissione del socio è il Direttivo la cui eventuale decisione negativa dovrà essere comunicata privatamente al diretto interessato, contestualmente alla restituzione della eventuale quota di iscrizione (al netto dei costi postali e/o di transazione).

Entro 30 giorni tale decisione è appellabile al Collegio Arbitrale.

La decisione del Collegio Arbitrale è definitiva, viene motivata e resa pubblica nell'Albo dell'Associazione, e la persona non ammessa come socio non potrà fare nuova richiesta di ammissione per almeno 2 anni.

Non vi è limite al numero di soci del Partito.

*Giuseppe Cassitter
Davide Vassalli
Rossi Maria Grazia*



Art. 7: Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

1. recesso volontario attraverso dichiarazione scritta, inviata per mezzo di istanza analogica o digitale, al Tesoriere;
2. esclusione per gravi motivi, quali la persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Manifesto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Partito;
3. decesso.

Organo competente per l'esclusione è il Collegio Arbitrale la cui decisione finale, comunque motivata e resa pubblica nell'Albo dell'Associazione, sarà effettiva il trentesimo giorno dopo la pubblicazione. Prima della sua entrata in vigore, tale decisione è appellabile al Direttivo.

La decisione del Direttivo è definitiva ed il socio escluso non potrà fare nuova richiesta di ammissione per almeno 2 anni.

Art. 8: Quota associativa

L'Assemblea, se ed ove ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che i soci siano tenuti a corrispondere una quota sociale determinandone l'importo.

TITOLO 4: SEZIONI E SEDI

Art. 9: Sezioni del Partito

Il Direttivo promuove e coordina la nascita, all'interno dell'Associazione, di sezioni locali di Progetto Antidoto (di seguito "sezioni").

Le sezioni sono tenute a rispettare lo Statuto, il Manifesto, i Regolamenti e le deliberazioni del Partito.

Art 10: Organizzazione delle Sezioni locali

Ogni sezione locale dovrà essere formata da un minimo di 3 ad un massimo di 150 soci e dovrà essere eletto al suo interno un Rappresentante, responsabile dell'attività della sezione nei confronti del Direttivo, secondo le modalità eventualmente descritte nell'apposito Regolamento.

Il Rappresentante nello svolgimento della sua attività potrà scegliere di delegare alcune funzioni a singoli soci e/o ai Gruppi di Lavoro.

Al fine del raggiungimento del loro obiettivo, i membri di una sezione locale potranno riunirsi sia fisicamente che telematicamente, come da modalità descritte in un apposito Regolamento.

Art. 11: Sedi locali

Le sezioni locali possono richiedere l'apertura di una sede di riferimento.

Tale richiesta, a nome del Rappresentante, dovrà essere ratificata dal Direttivo.

TITOLO 5: PATRIMONIO

Art. 12: Patrimonio

Il patrimonio di Progetto Antidoto è formato da:

1. eventuali quote associative versate dagli associati;
2. proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
3. beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti a Progetto Antidoto da parte di soggetti pubblici o privati.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse del Partito devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

Giuseppe Cossalter
Dario Vassalli /
Rossi Maria Grosje

siano imposte per Legge.

TITOLO 6: ORGANIZZAZIONE

Art. 13: Organi

Sono organi del Partito:

1. Assemblea
2. Presidente
3. Direttivo
4. Tesoriere
5. Collegio Arbitrale.

Art. 14: Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano di Progetto Antidoto, ne determina l'indirizzo politico, e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

L'Assemblea può delegare, se ed ove lo ritenga opportuno, determinate funzioni esecutive e/o tecnico-organizzativa ad uno o più soci.

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento dell'eventuale quota al momento della votazione, anche per mezzo di delega.

Art. 14.1: Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Direttivo.

All'Assemblea si può partecipare anche con modalità telematica ("Virtual Meeting").

Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono stabilite con Regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da Regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 14.2: Convocazione e costituzione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Direttivo o, in alternativa, da almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto, indicando l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica e di Virtual Meeting. L'Assemblea deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'Albo dell'Associazione. In caso l'Assemblea preveda all'ordine del giorno modifiche dello Statuto o del Manifesto, la stessa dovrà essere convocata almeno 90 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'Albo dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci che vi partecipano. In caso l'Assemblea preveda all'ordine del giorno modifiche dello Statuto o del Manifesto, la stessa sarà validamente costituita solo in presenza di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 14.3: Moderazione e verbalizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza l'Assemblea è presieduta da un membro del Direttivo appositamente da lui delegato o, in alternativa, da un qualsiasi socio indicato dall'Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono redatti e pubblicati nell'Albo dell'Associazione da parte di chi l'ha presieduta, entro 3 giorni dal termine dell'Assemblea stessa.

Art. 14.4: Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei soci che partecipano all'Assemblea aventi diritto di voto.

Fanno eccezione le deliberazioni di modifica dello Statuto o del Manifesto, che sono assunte con maggioranza qualificata 3/4 dei soci che partecipano all'Assemblea aventi diritto di voto.

Art. 15: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione, e ne esprime al massimo

Giuseppe Cassatella
Scoppettoni Fabio
Rossi Maria Grazia

livello l'indirizzo politico.

Il Presidente ha il pieno controllo sulla eventuale presenza del Direttivo, sulla sua composizione e sul suo eventuale scioglimento: qualora non lo ritenga necessario, ne fa le veci e ne assolve le funzioni. Il Presidente è membro del Collegio Arbitrale.

Il Presidente si adegua alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15.1: Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri mediante apposito Regolamento e resta in carica per 2 anni. Può essere rieletto.

Il Presidente può presentare le proprie dimissioni, secondo le modalità descritte da apposito Regolamento.

Dopo la cessazione del proprio mandato, il Presidente uscente resta a disposizione per affiancare il suo successore offrendogli consulenza e collaborazione.

Art. 16: Direttivo

Il Direttivo è l'organo prettamente burocratico del Partito, il cui compito è quello di assistere il Presidente nello svolgimento delle funzioni chiave.

Il Direttivo valuta l'ammissione di nuovi soci.

Il Direttivo promuove e coordina la nascita di sezioni locali di Progetto Antidoto.

Il Direttivo promuove e coordina la nascita di appositi Gruppi di Lavoro, ove ritenuto essenziale alla realizzazione degli scopi del Partito.

Il Direttivo ha il dovere di convocare l'Assemblea dei soci almeno una volta l'anno.

Il Direttivo autorizza al Tesoriere eventuali spese dell'Associazione.

Il Direttivo deve approvare ogni anno, entro il 31 marzo, i bilanci consuntivo e preventivo sottoposti dal Tesoriere.

Il Direttivo decide della partecipazione alle competizioni elettorali e dell'utilizzo del simbolo distintivo. Al fine di deliberare, i membri del direttivo potranno riunirsi sia fisicamente che telematicamente, come da modalità descritte in un apposito Regolamento.

Art. 16.1: Nomina, composizione e scioglimento del Direttivo

Il Direttivo è composto da un massimo di 7 soci, designati dallo stesso Presidente alla sua nomina: i suoi membri restano in carica 2 anni.

La composizione del Direttivo può essere modificata in qualsiasi momento dal Presidente, che ha anche la facoltà di sciogliere l'organo qualora non lo ritenga più necessario: qualsiasi decisione in merito dovrà essere motivata e resa pubblica di fronte all'Assemblea.

Art. 17: Tesoriere

Il Tesoriere deve:

1. custodire il patrimonio del Partito;
2. tenere il registro della contabilità;
3. conservare gli eventuali documenti giustificativi;
4. riferire e rendere il conto annualmente all'Assemblea;
5. verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Direttivo;
6. provvedere alla riscossione delle eventuali quote associative annuali;
7. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone ogni anno al Direttivo;
8. curare l'aggiornamento del database dei consociati.

Art. 17.1: Elezione del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri mediante apposito Regolamento e resta in carica per 2 anni. Può essere rieletto fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Tesoriere può presentare le proprie dimissioni, secondo le modalità descritte da apposito Regolamento. Dopo la cessazione del proprio mandato, il Tesoriere uscente resta a disposizione per affiancare il suo successore offrendogli consulenza e collaborazione.

*Giuseppe Cossalter
De Giacomo Giacomo
Rossi Maria Grazia*

Art. 18: Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale (di seguito "Collegio") è l'organo di giustizia interna dell'Associazione. Tutti i soci possono, qualora ravvedano da parte di uno o più soci un comportamento lesivo dei propri diritti e/o degli interessi dell'Associazione, rivolgersi liberamente al Collegio, il quale ha l'obbligo di rispondere con modalità e tempistiche stabilite da apposito Regolamento.

Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

Il Collegio, qualora ravvisi nel comportamento di uno o più soci azioni che recano un grave danno allo svolgimento delle attività dell'Associazione, potrà anche agire d'ufficio.

Le decisioni del Collegio sono definitive: non sono appellabili salvo nei casi ove diversamente indicato da questo stesso Statuto.

Al fine di deliberare, i membri del Collegio potranno riunirsi sia fisicamente che telematicamente, come da modalità descritte in un apposito Regolamento.

Art. 18.1: Nomina, composizione e scioglimento del Collegio

Il Collegio è composto dal Presidente e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ulteriori membri, non necessariamente soci, appuntati dall'Assemblea: i suoi membri restano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

I membri del Collegio possono presentare le proprie dimissioni, secondo le modalità descritte da apposito Regolamento.

TITOLO 7: GRUPPI DI LAVORO

Art. 19: Gruppi di Lavoro

All'interno del Partito possono costituirsi Gruppi di Lavoro (di seguito "gruppi") senza alcun limite numerico o temporale, purché non in contrasto col presente Statuto, col Manifesto, coi Regolamenti in vigore e con le deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni gruppo dovrà essere formato da un minimo di 3 ad un massimo di 30 soci e dovrà essere eletto al suo interno un Rappresentante, responsabile dell'attività del gruppo nei confronti del Direttivo e dell'Assemblea, secondo le modalità eventualmente descritte nell'apposito Regolamento.

Si potranno avere anche più gruppi aventi lo stesso scopo, che dovranno comunque condividere sempre le informazioni ed il frutto del loro lavoro.

Al fine del raggiungimento del loro obiettivo, i membri di un gruppo potranno riunirsi sia fisicamente che telematicamente, come da modalità descritte in un apposito Regolamento.

Tutti i gruppi dovranno comunque notificare al Direttivo la loro costituzione e rendere pubblici e disponibili a tutti i soci il proprio lavoro.

TITOLO 8: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20: Norme transitorie ed entrata in vigore

Questo Statuto entra in vigore in data 21/08/2017, contestualmente alla costituzione dell'Associazione. Sarà pienamente attuato con l'entrata in vigore dei Regolamenti cui fa riferimento e con le elezioni delle cariche sociali in esso previste.

Art. 21: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Art. 22: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.

Giuseppe Costa
Deyy Veneri Francesco
Rosti Maria Grazia

